

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** giovedì 8 febbraio 2007 10.17**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** «Unioni civili», «unioni di fatto» e altre convivenze - Rassegna della legislazione europea*Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita*

Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

«Unioni civili», «unioni di fatto» e altre convivenze - Rassegna della legislazione europea*Più che un articolo è uno studio molto serio sulla legislazione europea sulle Unioni di fatto. Mi pare molto ben fatto e offre una buona serie di informazioni e argomentazioni per comprendere meglio il fenomeno guardando da un punto di vista più ampio.*

Rassegna della legislazione europea

prof. José Ignacio Alonso Pérez, Università di Macerata

© Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2 – anno XI, Agosto 2003, ed. il Mulino Bologna

<http://www.mulino.it/rivisteweb/index.php>

1. Premessa

L'indiscutibile importanza sociale che ha assunto la convivenza stabile non matrimoniale in tutta Europa (1), insieme alla sua effettiva regolamentazione nella maggior parte dei paesi occidentali, ci spinge ad esaminare le norme legislative d'oltralpe al di là degli interessi della stretta comparazione (2), per tentare di stabilire come viene effettuato il riconoscimento giuridico delle unioni civili (3). Allo stesso modo che la rivoluzione copernicana, permettendo di calcolare in modo certo le dei pianeti, comportò mutamenti concettuali nel campo della cosmologia, della fisica, della filosofia, delle tecniche di navigazione ed anche della religione (4), la mutazione del concetto di "unione" produce oggi trasformazioni concettuali nel campo del diritto di famiglia (filiazione, eredità, etc.), del diritto costituzionale, del diritto amministrativo ed anche del diritto ecclesiastico (rapporti con le confessione religiose, rivalutazione della forma canonica).

Per l'ecclesiasticista non è irrilevante che questa mutazione avvenga proprio in un momento di crisi delle religioni tradizionali in Europa (5).

La convivenza affettiva fuori del matrimonio non si può dire una situazione nuova e neanche allena agli interessi del giurista, sia che ci si occupi di diritto moderno⁶ che antico (7). Diversa è la situazione se si parla del riconoscimento giuridico di queste convivente in un istituto che è nuovo: l'unione civile. Effettivamente finora si poteva parlare della convivenza dentro il matrimonio e, relativamente alle coppie di fatto, nel concubinato. Ma dal momento che l'ordinamento giuridico riconosce e regola alcuni modelli di convivenza fuori del matrimonio si crea una triplice partizione della convivenza affettivo-sessuale: da una parte il matrimonio, dall'altra alcuni modelli di convivenza extra-matrimoniale riconosciuti dal diritto - le unioni civili o convivenze registrate - e finalmente, oltre i margini istituzionali dell'ordinamento, le coppie o unioni di fatto, che per alcuni rimangono al riparo di un cono d'ombra del "non-diritto" (8). Ma non solo: oltre la convivenza a base affettiva, si trova un altro tipo di unione ove l'elemento affettivo-sessuale non è fondante, ma piuttosto irrilevante, giacché può osservarsi o meno: sono le unioni assistenziali o solidaristiche (9). In più, come succede in tanti altri ambiti (10), non abbiamo un modello di qualificazione comune per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, nemmeno nella denominazione di questo tipo di unioni (11).

Di particolare interesse, anche se oggetto di ampia discussione, è stato il riconoscimento delle "unioni civili" formate da due persone dello stesso sesso. Indipendentemente da qualunque valutazione si osserva che, una volta riconosciute le unioni civili, il riconoscimento di quelle costituite da omosessuali e un passaggio scontato in tutti gli ordinamenti, lasciando da parte le forti considerazioni di coloro che riconoscono la famiglia soltanto all'interno del matrimonio. Infatti i paesi che si sono dotati da recente di una disciplina sulle c.d. "famiglie di fatto" applicano lo stesso regime o uno molto simile ad ambedue i modelli di coppie (12). I motivi di queste scelte - al momento di procedere alla loro regolamentazione - non scaturiscono necessariamente dalla presa d'atto che è mutato il concetto stesso di famiglia basata sul matrimonio, ma dalla necessità di tutelare gli interessi dei singoli che hanno dato vita a queste unioni, in modo particolare i figli avuti in comune e il sostentamento del convivente, considerato che comunque la convivenza ha avuto un rilievo economico (15). Sotto questo profilo non è possibile trovare differenze tra le unioni costituite tra uomo e donna e quelle tra

persone dello stesso sesso, giacché non è la famiglia né tanto meno il matrimonio a porsi a fondamento di tale protezione, ma la necessità di tutelare le condizioni economiche di ognuno dei componenti di queste unioni.

L'interesse dell'ecclesiastico per questo particolare settore del diritto di famiglia ci sembra più che giustificato. Le confessioni religiose e, in genere, i credi religiosi offrono una visione cosmologica totale della vita degli individui, nel mondo presente e nell'aldilà. Nell'ordine temporale non vi sono realtà che possano sfuggire alle valutazioni, giudizi o illuminazioni dal sacro, giacché fede e ragione - almeno dalla prospettiva confessionale (14) - non sono poste in contrapposizione, ma piuttosto costituiscono due profili che si completano a vicenda, in modo tale che si fa un invito a tutti i fedeli a "esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio" (15). Infatti non sono

mancate le illuminazioni né i moniti rivolti verso i fedeli, ma anche verso i legislatori, sul fenomeno del quale ci si occupa (16).

La tendenza alla stabilità è una caratteristica propria dei diritti delle confessioni religiose poiché esse basano i loro insegnamenti su diritti di carattere divino che, quando sono trasposti nell'ambito giuridico civile, si convertono in modelli dottrinari dogmatici che escludono gli altri modelli (17), mostrandosi poco sensibili alle trasformazioni storiche, sociali ed economiche (18).

Sembra inutile, in questa sede, dedicare molta attenzione alla rilevanza civile del matrimonio religioso, poiché dalla copiosa bibliografia esistente e dai lavori precedenti alla firma dell'Accordo di modificazioni del 18 febbraio 1984 la sua importanza risulta di notoria evidenza. Ma proprio a causa di questa rilevanza non si può non prestare attenzione al fenomeno del progressivo abbandono dell'unione matrimoniale a favore di altre unioni, inclusa quella *more uxorio*, al punto da potersi ipotizzare *dépassée et contraignante* il matrimonio religioso con effetti civili, uno dei filoni più consistenti e classici del diritto ecclesiastico.

Da altra parte, come si è già dimostrato (19), il diritto canonico è interessato nello studio del concetto di coppia che soggiace a queste unioni allo scopo di verificare una sua eventuale compatibilità con il matrimonio canonico in relazione al recupero del negozio matrimoniale invalido attraverso la convalidazione o la *sanatio in radice* (20). Le confessioni religiose in generale e la Chiesa cattolica in particolare hanno sempre mostrato un grande interesse per la famiglia (21), che hanno sempre fondato esclusivamente sul matrimonio. Perciò non deve sorprendere l'importanza che ben presto si è dato nel diritto canonico allo studio di questi nuovi fenomeni (22).

2. I lineamenti europei

Negli ultimi decenni le basi del diritto familiare europeo sono state scosse da profonde modificazioni intervenute nella legislazione degli Stati membri. A questa evoluzione ha contribuito anche il mutato indirizzo degli organi centrali dell'Unione Europea (23). Di particolare importanza in questo processo è risultata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 1994 sulla parità dei diritti degli omosessuali nella Comunità (Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità) che, sebbene mancante di forza obbligatoria per i paesi membri, si è stata assunta come punto di riferimento comune - esplicitamente nei preamboli o dichiarazione di intenzioni delle leggi - della maggior parte della legislazione in materia. Tale Risoluzione raccomanda di porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a istituti giuridici equivalenti e anche di togliere qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali ad adottare o avere in affidamento dei bambini (24). Successivamente vi sono state altre risoluzioni che sono servite di fatto a monitorare le norme di alcuni paesi membri in materia e a insistere sull'urgenza della applicazione della Risoluzione anzidetta (25).

3. Convivenza registrata: paesi del Nord d'Europa e Germania

I paesi del nord d'Europa - Danimarca (26), Islanda (27), Norvegia (28) e Finlandia (29) - sono stati i primi a regolamentare la convivenza non matrimoniale - la legge danese è del 1989 - e presentano grande omogeneità nelle regolamentazioni del fenomeno. Sicuramente esse costituiscono "la prima ondata" di interventi che testimoniano l'approccio giuridico diretto al fenomeno. La principale caratteristica è la loro attenzione per le sole coppie formate da persone dello stesso sesso. I conviventi possono registrare la loro intenzione e sottomettersi così a una serie di diritti e obblighi che normalmente rimandano alla regolamentazione del matrimonio. Così i conviventi registrati hanno verso gli altri conviventi gli stessi obblighi previsti per il matrimonio, partecipano anche della stessa situazione patrimoniale e così via.

Diversa è stata l'evoluzione legislativa in Svezia (30). La legge 232/1987 (31) regolava la convivenza tra persone di sesso diverso, ma soltanto relativamente alla casa in comune e ai beni familiari. Non si trattava quindi di una legge che creava le "unioni civili", ma soltanto riconosceva alcuni effetti giuridici alle "unioni di fatto" tra un uomo ed una donna (32). Il contenuto della legge 232/1987 fu esteso anche agli omosessuali con la legge 814/1987, ma non si istituzionalizzarono ancora le "unioni civili". Questa legge non è basata sulla convivenza affettivo-sessuale, ma su qualunque convivenza domestica, al punto di poter dire che si tratta ancora di una semplice "unione assistenziale". La disciplina svedese sulla convivenza domestica - anche quella norvegese - gode di un'applicazione automatica, indipendentemente dalla volontà dei conviventi, allo scopo di

proteggere il convivente più debole (33). Bisognerà aspettare il 23 giugno 1994, data di approvazione di una nuova legge sulla Convivenza registrata (34), per trovare una vera istituzionalizzazione o regolamentazione completa delle unioni civili. Ma questa è diretta soltanto alle coppie di persone dello stesso sesso che vogliono registrare la loro unione, in modo tale che in Svezia le "unioni civili" esistono soltanto per gli omosessuali, non per la convivenza tra un uomo ed una donna, che sarà giuridicamente regolamentata mediante il matrimonio o mediante una "unione assistenziale" di convivenza domestica.

Queste leggi sono nate per dare una soluzione ai problemi delle persone che non possono contrarre matrimonio, vale a dire solo per le coppie omosessuali. Di fatto però esse creano un modello di matrimonio "inferiore", giacché riconoscono a queste coppie gli stessi effetti del matrimonio (35), tranne alcuni effetti esplicitamente segnalati. Ma va fortemente rilevata la totale equiparazione che c'è tra le convivenze non matrimoniali tra uomo e donna e quelle tra persone dello stesso sesso, se

si escludono il diritto di adozione e il diritto ad usufruire delle leggi sull'inseminazione artificiale. Nessuna delle leggi prevedeva il diritto di adozione per queste coppie. Solo la Danimarca ha riformato la sua legge nel 1999 per riconoscere al convivente la possibilità di adottare il figlio del suo convivente, sempre che il bambino sia danese (36).

Più tardi la Germania ha approvato una legge simile nel febbraio 2001 (37) che si è dimostrata debitrice dalle leggi scandinave nei suoi contenuti e poco innovativa (38). La Legge tedesca crea un modello di convivenza registrata riservata a persone dello stesso sesso che, senza rimandare alla legislazione matrimoniale, ne riproduce uno per uno i suoi elementi: uso dei cognomi, successioni, divisione delle spese comuni, diritto degli alimenti al scioglimento, ecc.

Il fatto che tutte le leggi di "convivenza registrata" riservano l'accesso a tale istituto ai soli omosessuali fa emergere due dati di alto interesse giuridico. Da una parte si accetta totalmente l'unione degli omosessuali e, dall'altro, si fa sì che il modello ufficializzato di tale convivenze divenga il modello veramente alternativo al matrimonio, per quanto si riconosca la loro diversità intrinseca basata nella differenziazione sessuale. In conclusione si può dire che tali convivenze sono tagliate sul modello matrimoniale al quale somigliano in tutto tranne nei limiti anzidetti, il che fa sì che in ultima analisi esse ripropongono il modello di fondo del matrimonio, rafforzando l'istituto.

4. Unioni assistenziali: Francia e Belgio

L'approvazione della legge francese del 15 novembre 1999 sul *Pacte civil de solidarité* (Pacs) (39) ha contribuito a rinnovare in tutta Europa l'interesse per la convivenza non matrimoniale registrata (40), magari a causa più dell'importanza e prestigio che il diritto gallico ha sempre avuto nei Continenti che dello scarso valore che ha nell'evoluzione del concetto giuridico della convivenza. In questa ottica va letta la decisione 99-149 del 9 novembre 1999 del *Conseil Constitutionnel* (41), che riteneva che la conclusione di un Pacs non incide sullo stato civile, giacché il legame che sorge da esso non è né di parentela né di coniugio.

Recita l'articolo 515-1 del codice civile francese che "Un pacte civil de solidarité est un contrat condii par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune". Effettivamente si tratta di un contratto che nasconde la mancanza di un regime totale per regolamentare i rapporti scaturenti della convivenza e che si allontana così dal regime sullo status, anche se in una materia così delicata quale la vita comune (42). Si configura così un

regime che ben possiamo dire eclettico, nel senso che non prende forma come un vero contratto retto dal principio dell'autonomia contrattuale su tutti gli aspetti dei rapporti tra le parti, ma neanche costituisce un modello di *status*, sebbene attribuisca automaticamente molti effetti tipici di quello matrimoniale (43).

Questo Patto di solidarietà non altera lo *status* giuridico delle persone, ma costituisce un patto di aiuto mutuo e materiale (art. 515-4) e perciò non è registrato nel Registro civile, ma nel Tribunale (art. 515-3). Il patto si può sciogliere unilateralmente con la dichiarazione di volontà, che si presume, ad esempio, esistente nel contratto di nuove nozze (art. 515-7), per quanto si intende che un tale patto di aiuto non è compatibile con il matrimonio, ma è da esso distinto.

Il *Pacs* non si presenta quindi come una soluzione per coloro che non possono accedere al matrimonio, ma come un'unione assistenziale sulla quale non incide la caratterizzazione sessuale perché essa non è posta a base del rapporto; lo stesso avviene con la convivenza, che non è neanche richiesta. Nonostante non stia alla base di tale negozio l'intenzione di dare una regolamentazione alle coppie omosessuali che non possono accedere al matrimonio - giacché il Pacs è aperto anche a coloro che possono contrarre matrimonio - e benché questo contratto non sia omologato al matrimonio, esso sembra tuttavia costituire un modello matrimoniale alleggerito nella tutela dell'ordinamento verso i contraenti. Si giunge a tale conclusione a causa dell'incertezza di elementi che nel matrimonio sono inderogabili (successioni, regime patrimoniale,

compensazione allo scioglimento...), benché riecheggino sempre il modello matrimoniale; così, ad esempio, il

divieto di costituzione del Patto tra parenti o affini fino al terzo grado, nonché tra persone che siano già legate da un altro Pacs. Questa limitazione si spiega, a somiglianza del matrimonio, tenendo conto del contenuto sessuale del Pacs, che lo differenzia quindi da altri tipi di unioni assistenziali come quella belga.

Questa indefinibilità materiale della natura del Pacs, che colloca tale istituto tra il matrimonio e l'unione assistenziale, non è sicuramente encomiabile. Più importante e degna di nota ci pare, invece, la chiarezza terminologica del Legislatore francese che distingue chiaramente il supposto del matrimonio e dei Pacs dal "concubinato", definito come "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple" (art. 515-8).

Differente dal patto civile di solidarietà del diritto francese, anche se con effetti molto simili, è la "*cohabitation légale*" prevista dal diritto belga, istituita dalla legge del 23 novembre 1994 (44), che introduce gli artt. 1475-1479 nel Codice civile. L'articolo 1475 § 1 definisce la "coabitazione legale" come "la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476". Questa vita comune non altera a nulla lo stato civile della persona e può comprendere persone legate da qualunque legame diverso dal matrimonio e altra coabitazione (art. 1475 § 2. 1); in altre parole, i legami di parentela sono indifferenti. I coabitanti possono essere di sesso differente o dello stesso sesso, ma, a differenza del Pacs del diritto francese, la *cohabitation légale* del diritto belga non ha una connotazione sessuale. E per questo che nella legislazione belga non troviamo il divieto di instaurazione relativo alle persone legate da parentela o affinità in linea retta o collaterale.

La legge esige soltanto che le parti non siano legate da altra coabitazione legale. Gli effetti riconosciuti dal diritto sono veramente molto ristretti, limitati appena alla responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da ogni convivente e all'obbligo di condividere le spese comuni, lasciando da parte ogni previsione sugli effetti economici successivi alla fine, in vita o *mortis causa*, della coabitazione. Possiamo quindi concludere che la "coabitazione legale" belga è una semplice unione assistenziale che fornisce una protezione minima ai conviventi (45).

Queste leggi si allontanano sicuramente dal centro della discussione sociale sul valore della tradizionale configurazione del matrimonio e, in genere, della convivenza affettivo-sessuale per addentrarsi nella convivenza non affettiva attraverso la creazione dell'istituto della "unione assistenziale", detta anche "di mutuo aiuto" o "solidaristica". La marcata fuga dai problemi della caratterizzazione sessuale, che sono invece alla base del malessere di settori della società, e la sua indefinizione e, magari, inadeguatezza sembrerebbero prospettare modifiche nei rispettivi ordinamenti in un lasso di tempo breve.

5. Matrimonio: Olanda

Radicalmente differente è il modello presente in *Olanda*. Nel 1997 venne approvata una legge che riconosceva a tutte le coppie, anche omosessuali, la possibilità di registrare la loro convivenza e di avere gli stessi effetti del matrimonio, esclusi i rapporti con i figli (46). Possiamo dire che questa legge si inseriva nel filone delle leggi del nord Europa sulla convivenza e in un certo senso ne perfezionava gli effetti. Infatti questa regolamentazione ha efficacia, per la prima volta, per tutte le

convivenze, indipendentemente dal sesso e anche dalla nazionalità dei membri della coppia, ai quali non è più richiesto - come avviene per le leggi nordiche - la nazionalità olandese, ma soltanto il possesso della residenza e la legittimità della loro presenza nel paese.

La regolamentazione della convivenza registrata olandese è quasi identica a quella matrimoniale, differenziandosi dal matrimonio - oltre a quanto sopra detto - nel modo di scioglimento. La costituzione di tale convivenza registrata crea dei legami giuridici tra i conviventi uguali a quelli matrimoniali (47): fedeltà, obbligo della convivenza, comunione dei beni (a richiesta), responsabilità solidale per debiti, diritto di successione... Il suo scioglimento è molto agevolato quando è di comune accordo, giacché basta un documento pubblico che si trasmette al registro dello stato civile, ovviando così le procedure matrimoniali del divorzio.

La Legge del 1997 sarebbe stata di per sé sufficiente per captare l'attenzione dei comparatisti di tutto il mondo, ma nel 2000 è avvenuta una riforma del codice civile olandese che ha trasformato totalmente il quadro della normativa finora presente in Europa e nel mondo. Con la legge 9/2000 si riforma il Codice civile nel senso di allargare il matrimonio alle coppie omosessuali (48). Per prima volta nella storia la legislazione civile di uno Stato prescinde della caratterizzazione sessuale per dare vita a un matrimonio; si rompe così il sostituito etico-sociale comune di tutta Europa che riconosce nel matrimonio l'unione tra un uomo e una donna, allo stesso modo dei diritti confessionali, soprattutto di quello cristiano-cattolico (49). Inoltre, la legge 10/2000 consente l'adozione non già a una persona da sola, ma anche a due persone insieme, indipendentemente dal loro sesso (50). Con queste riforme, a nostro avviso, epocali si introduce non solo un istituto nuovo accanto al matrimonio per regolamentare la convivenza delle persone, ma si trasforma il concetto di matrimonio, non più conforme al nostro diritto tradizionale e al matrimonio canonico.

6. Unioni di fatto e c. d. unioni di fatto: Portogallo e Spagna

Il fenomeno della convivenza affettiva non matrimoniale non è tanto diffuso nei paesi mediterranei come in quelli del Nord e Centro di Europa. Non ci occuperemo in questa sede delle cause sociali e giuridiche, anche se alcune di esse - trattandosi di paesi concordatari - sono oggetto del nostro interesse. Ciò premesso, anche questi Paesi hanno intrapreso, seppur attraverso un percorso non sempre lineare, il processo di regolamentazione di tali convivenze. A causa dei punti in comune con il nostro ordinamento e del loro influsso su alcune delle proposte di legge che sono state presentate in Italia, ci soffermeremo più lungamente su alcuni particolari relativi alla Spagna e al Portogallo.

Il Portogallo ha legiferato due volte in brevissimo tempo sulle "unioni di fatto". In nessuna di queste leggi si offre una definizione della "uniao de facto" (51). La prima volta che troviamo un riferimento normativo a queste unioni è nel 1977, quando l'articolo 2020 del Codice Civile usò questa espressione per riferirsi alla situazione di persone che non essendo sposate convivevano come se lo fossero. In questo modo si sostituì la precedente circonlocuzione dello stesso articolo che parlava di "comunhão duradoura de vida em condicoes analogas às dos cônjuges". Già allora si considerava questo tipo di convivenza come qualcosa di diverso dal semplice concubinato (52), per quanto questo ultimo non comporta il vivere come se si fosse sposati, ma soltanto una comunione di letto.

In particolare è stato oggetto di discussione in Portogallo se le unioni di fatto erano tutelate o meno dalla Costituzione ed, eventualmente, alla luce di quale principio costituzionale: se nella dimensione o profilo negativo del diritto a contrarre matrimonio tutelato dall'art. 36. 1° della Cost. o se dall'art. 26. 1 che assicura il diritto allo sviluppo della personalità (53). Inoltre, alcuni autori non accettano che l'unione di fatto costituisca una relazione familiare, una relazione familiare tout court, ma piuttosto riconoscono ad essa soltanto alcuni effetti tipici della famiglia (54).

Prova della mancanza di questa volontà istituzionalizzante è, a nostro avviso, l'incertezza presente al momento della costituzione dell'unione di fatto, che non viene registrata né nel registro civile né in nessun altro tipo di registro amministrativo. In questo modo solo la prova testimoniale può fare fede del momento della sua nascita al senso di iniziare

a conteggiare i due anni richiesti dalla legge per meritare la tutela. Nei paesi ove si sono istituzionalizzate le unioni di fatto in forma di "convivenze registrate" o "unioni civili" si è lasciate le vere "unioni di fatto" - cioè, quelle che rimangono al margine di qualunque formalità - prive di una legge che raccolga tutte le norme relative ad esse; in Portogallo, invece, non si è voluto trasformare le "unioni di fatto" in "unioni registrate" e perciò si riportano soltanto le norme che già le tutelavano. Così non è possibile parlare nel Portogallo di una vera "unione registrata", ma piuttosto di una semplice "unione di fatto".

La legge del 2001 abroga completamente la precedente del 1999 (55), ma non suppone nessuna rottura con essa, giacché si limita a raccogliere un elenco delle misure protettive che già erano presenti, in modo caotico, nella legislazione precedente (56). Infatti questa legge non pretende di istituzionalizzare le unioni di fatto, ma, come dice nel proprio titolo, adottare misure per la protezione delle unioni di fatto.

La principale differenza tra le due leggi si trova nell'individuazione delle coppie a cui è diretta: nell'art. 1 della legge del 1999 si tutelavano solo i rapporti tra persone di differente sesso, anche se per la verità questo non escludeva che le coppie di persone dello stesso sesso godessero degli effetti di altre leggi (57); la legge del 2001 si applica (art. 1), invece, anche alle persone dello stesso sesso in tutto, tranne l'adozione (art. 7). Solamente nella legge del 2001 si riconoscono effetti legali a

queste unioni, a condizione che durino da almeno due anni. Non possono formare unioni di fatto le persone con impedimento dirimente; non potendo sposarsi, sarebbe contraddittorio che il diritto ne tutelasse le unioni di fatto. Nulla si dice sulla validità delle stipule di contratto tra i conviventi per regolamentare gli effetti patrimoniali del loro rapporto. Coerentemente con l'assenza di formalità nell'instaurazione del rapporto è possibile effettuare la rottura senza nessuna formalità e liberamente.

In Spagna (58) spicca con forza la presenza di diverse leggi a carattere regionale sulla materia, al punto da poter parlare di un fenomeno di plurilegislazione sulle unioni di fatto. Nonostante siano state presentate numerose proposte di legge al Parlamento nazionale, non si dispone ancora di una legge dello Stato per le unioni di fatto. Questo non vuol dire che il settore resti privo di normazione, bensì che sono state approvate un largo numero di leggi regionali, che va sempre aumentando. Questa situazione si può comprendere e spiegare e può avere un fondamento giuridico solo se si tiene conto della coesistenza dentro lo stesso sistema civile di più diritti civili regionali (59) e della configurazione territoriale dello Stato (60). Al momento si dispone di leggi regionali in Catalogna (61), Aragona (62), Navarra (63), Valencia (64), Isole Baleari (65), Madrid (66), Asturie (67) e Andalusia (68), mentre in molte delle altre Comunità autonome sono state già presentate diverse proposte di legge.

Tutte queste leggi sono applicabili alle coppie indipendentemente dal loro sesso, fatta eccezione della Legge catalana, che prevede al suo interno due regolamentazioni leggermente diverse per le coppie eterosessuali e per le coppie omosessuali (69). Da questo punto di vista queste normative hanno già superato la prima tendenza delle leggi scandinave applicabili solo alle unioni omosessuali.

Il regime matrimoniale è caratterizzato dalla presenza di un regime patrimoniale anche in assenza di accordi prematrimoniali (artt. 1318 ss. Cod. Civ. Spag.) e questi ultimi, ove ve ne fossero, non possono essere contrari ai contenuti minimi fissati dalla legge, né al buon costume, né possono limitare l'eguaglianza di diritti che aspetta a ogni coniuge (art. 1328 Cod. Civ. Spag.). La situazione patrimoniale delle convenzioni contrattuali tra i conviventi è limitata ugualmente (art. 5. 1 Legge

aragonese, art. 4. 1 Legge valenciana, art. 4.1 Legge balear, articolo5. 1 Legge navarra, art. 4. 4 Legge matritense). Oltre questi limiti dell'ordinamento le leggi regionali si muovono tra due vettori:

1) il forte richiamo al principio di libertà dei patti presente in alcune leggi (art. 10 Legge Andalus, art. 5. 1 Legge asturiana), anche se nel caso asturiano, valenciano e di Madrid si dice solennemente che tali patti non sono opponibili a terzi e che hanno effetto solo tra i contraenti;

2) la tendenza a creare una serie di principi applicabili nel caso della mancanza di patto o accordo prematrimoniale tra le parti - così nella Legge catalana (artt. 3. 2 e 22. 2), la Legge navarra (art. 5- 3), la Legge aragonese (art. 5. 3), Legge valenciana (art. 4. 2) e la Legge matritense (art. 4. 3).

Se il richiamo alla libertà contrattuale configurerebbe alcune di queste leggi come simili ai Patti civili di solidarietà francesi, i principi applicabili in mancanza di accordo prematrimoniale rendono sempre più somigliante la situazione economica della unione civile al regime statico del matrimonio (70), allo stesso modo di quanto avviene nei paesi scandinavi - soprattutto le leggi della Catalogna, Aragona e Navarra. In ogni caso, non possiamo parlare di uniformità legislativa nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali delle unioni civili nelle diverse regioni, poiché la situazione della convivenza costituita in unioni civili gode di effetti economici diversi da quelli scaturiti del regime economico matrimoniale. Nel caso del matrimonio, perfino quando si è optato per il regime di separazione di beni, i coniugi hanno un particolare ruolo di tutela dell'altro coniuge quando questo si trovasse in situazione di disagio. Nonostante la tendenza a fissare una serie di effetti economici non soggetti all'autonomia delle parti nelle unioni civili, esse continuano ad essere più convenienti sotto questo profilo per quanto, a differenza del matrimonio, non sono sempre inserite in un vero "regime" caratterizzato dalla staticità e danno grande spazio all'autonomia contrattuale, al di là delle procedure per la sua instaurazione o per la separazione (71).

In alcune di queste leggi si ammette l'adozione per le coppie eterosessuali, ma solo la Legge Navarra permette alle coppie formate da persone dello stesso sesso di adottare come coppia con gli stessi diritti delle coppie matrimoniali (art. 8).

Alcune di queste leggi portano nel titolo il nome delle "unioni di fatto" e poi ne definiscono e istituzionalizzano la struttura giuridica; ne viene che, anche se i legislatori si ostinano a nominarle formalmente "unioni di fatto", tale denominazione è impropria; corrisponderebbe alla realtà altra del tipo di "unione civile" o "convivenza registrata", secondo i casi. Tale istituzionalizzazione ha fatto sicuramente perdere l'attenzione sulla circostanza che le vere "unioni di fatto" - quelle formate da coppie che non intendono formalizzare in nessun modo la loro convivenza - non sono tutelate in modo diretto dall'ordinamento.

Questa autonomia, mitigata nella configurazione dei rapporti patrimoniali tra i membri dell'unione, sembrerebbe situare queste normative non troppo lontano dai contratti di convivenza - anche se in modo relativamente eclettico - e dalle leggi nordiche sulla convivenza registrata. Perciò sembrerebbe utile e non più rinviabile l'intervento dello Stato in questa materia attraverso l'emanazione di una legge statale che definisca unitariamente la natura di queste unioni, sia che le rimandi all'interno delle unioni assistenziali e quindi eviti ogni parallelismo con il matrimonio, sia che le omologhi al matrimonio, basandosi sul contenuto affettivo-sessuale di esse.

7. Il caso italiano

L'Italia è uno dei pochi Stati membri dell'Unione Europea che non si è dotato di una norma generale che regoli globalmente la materia delle convivenze tra persone fuori del matrimonio. Questo non vuol dire indifferenza da parte del legislatore italiano verso questo fenomeno, giacché sono stati presentati alcuni progetti di legge (72), ma sicuramente rispecchia incertezze e remore circa l'opportunità di regolamentare, e in quale modo, una siffatta relazione. L'approvazione in Europa di diverse leggi sulle unioni civili e le profonde innovazioni della legislazione in materia matrimoniale hanno contribuito a rinnovare e a risvegliare il bisogno dell'ordinamento italiano di dotarsi di una legge che consenta di passare dall'attuale situazione nella quale queste unioni riguardano soprattutto l'ambito dell'autonomia privata - potendo giustamente parlarsi dei contratti di convivenza - a un nuovo assetto giuridico nel quale queste unioni, o almeno una parte di esse, non restino estranee alla tutela giuridica, pur mantenendo un'ampia possibilità di regolamentazione che può oscillare tra un'ampia autonomia delle parti nella configurazione della propria unione (73) e altri modelli di unioni ove prevalga l'interesse pubblico e la certezza dei rapporti giuridici (74).

Al momento non possiamo riferirci alle "unioni civili", cioè alle unioni di convivenza non matrimoniale previste dal Legislatore dalla loro nascita alla loro fine, ma soltanto alle unioni di fatto e alle famiglie di fatto. Sulle unioni di fatto abbiamo un insieme frammentario di norme soprattutto a carattere regionale che riconoscono

qualche effetto a queste situazioni. Così la normativa regionale sull'assegnazione di edilizia pubblica (75), le norme sull'indennità per i consiglieri regionali (76), la legislazione antimafia (77) ed altre (78), ma si tratta di norme eterogenee e spesso tra di loro contraddittorie.

8. Considerazioni conclusive

Le diverse leggi approvate negli Stati d'Europa mettono in dubbio che il matrimonio abbia le proprie fondamenta nel diritto naturale e trasformano il disegno di un diritto privato europeo e quello dei singoli Stati a proposito dell'istituto matrimoniale e della convivenza sul quale si è sviluppato l'Occidente per secoli (79). Viene rimessa in discussione una delle classiche formazioni sociali che era stata la base fondante di molti ordinamenti. Le mutazioni radicali dei modelli di convivenza che sono ancora in corso in Europa avvengono ad ondate o fasi successive che approfondiscono le distanze con il modello di matrimonio canonico in modo quasi sistematico, seppur non articolato. Questo processo di decadenza di tradizionali istituti giuridici porta inaspettatamente la spontanea creazione di un insieme, ancora non articolato, di preoccupazioni sociali e giuridiche che danno i lineamenti del nuovo diritto di famiglia europeo e l'individuazione delle nuove cellule sociali, non più basate sulla tradizione dei modelli confessionali, ma fortemente influenzate da una nuova etica laica.

Molti dei modelli proposti - quelli più tradizionali - altro non sono che lo specchio del modello matrimoniale applicato però a un caso non previsto, alle coppie omosessuali. Altre unioni si staccano veramente da tale modello per basarsi sull'aiuto e assistenza mutua, al di là di altre considerazioni affettive che possono sorgere all'interno della coppia. E ancora presto per capire quale sia la solidità di questi nuovi istituti che pretendono di concorrere, quando non di sostituire, il matrimonio conosciuto da secoli.

Queste leggi mettono sicuramente in luce le ripercussioni della convivenza non matrimoniale su diversi settori dell'ordinamento, indipendentemente dalla loro configurazione giuridica. Oggi nessuno discute più su tale rilievo, ma soltanto sulle modalità di codesto riconoscimento. Dall'insieme delle leggi sulla convivenza non matrimoniale si evince con forza la mancanza di un modello comune in Europa. Tutte le leggi nazionali sono accomunate da attribuire rilievo alla convivenza indipendentemente dai legami giuridici che ne sono alla base.

Oggi si parla giustamente di crisi del matrimonio. Non sono, però, sicuramente queste leggi sulla convivenza non matrimoniale a mettere in crisi il concetto di matrimonio nella nostra società, bensì il progressivo svuotamento istituzionale che ha subito negli ordinamenti secolari durante il Novecento, insieme alla crisi etica che trapassa la società e la crisi delle religioni in Europa, le nuove normative sulla convivenza non matrimoniale aprono spazi giuridici a coloro che non possono o vogliono rientrare nella legislazione matrimoniale, sottoponendoli alla luce del diritto, sia quando si offre loro la quasi omologazione al matrimonio sia quando si riconosce loro solo alcuni effetti minimali scaturenti dal rilievo della loro convivenza.

Relativamente alle coppie di conviventi costituite da persone dello stesso sesso si può continuare a considerare sostanzialmente diverse dal matrimonio, creando quindi un modello di unione civile riservato agli omosessuali e omologabile al matrimonio per salvare la differenza concettuale tra i due istituti - come nella convivenza registrata dei modelli scandinavi - o si può, nella direzione di alcune regioni spagnole, configurare le nuove "unioni civili" indipendentemente dal sesso dei

componenti e omologarle al matrimonio, mettendo questo in crisi. L'altro modello è quello dell'ordinamento olandese, che, oltre a offrire una gamma differenziata di opzioni possibili per stabilire relazioni di vita comune, ha deciso di dirompere con la tradizione giuridica precedente creando un nuovo modello di matrimonio. Meno convincenti risultano gli approfondimenti dei rapporti di convivenza sotto il profilo privatistico, come si è fatto in Francia o in Portogallo.

Alcuni parlano della necessità del ritorno al matrimonio (80) come soluzione alle incertezze che concernono lo *status* delle persone e il regime giuridico applicabile. Ma non c'è dubbio che la crisi dei modelli sociali solidaristici, dei servizi pubblici e dello stato sociale fanno emergere due esigenze parallele, anche se differenti: il bisogno della tutela solidaristica all'interno di rapporti interpersonali e la tutela, indipendentemente dalla differenza di genere, dei rapporti di vita comune che risponde ad esigenze di affermazione e di realizzazione individuale. Fino a quando questi bisogni continueranno a crescere, non potrà che aumentare la richiesta di differenziazione dei regimi giuridici di convivenza.

Nota:

1 Da recente, cfr. V. FILIPPI, Dove va la famiglia italiana? Alla ricerca di un senso di marcia, in Aggiornamenti Sociali, 54 (2003), pp. 187-198; L.L. SABBADINI, Le convivenze "more uxorio", in M. BARBAGLI - C. SARACENO, Lo stato delle famiglie in Italia, Bologna, 1997, pp. 86 ss.; M. CEBRIÀ GARCÍA, El matrimonio en Espana en la segunda mitad del siglo XX, in A. CASTRO JOVER, Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Bilbao, 2001, pp. 383-394.

2 Imprescindibile nell'affrontare lo studio del diritto ecclesiastico comparato l'ormai classico F. ONIDA, *L'interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico*, in *Atti del Congresso celebrativo ad centenario delle leggi amministrative di unificazione*, vol. *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Vicenza, 1967, pp. 603 ss. Più recentemente altro testo di riferimento necessario F. MARGIOTTA BROGLIO - C. MIRABELLI - F. ONIDA, *Religione e sistemi giuridici: introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 2000. Negli ultimi anni assume un rilievo particolarmente importante la comparazione dei diritti interni delle religioni, ambito nel quale la dottrina ecclesiasticista italiana ha offerto importanti contributi sul metodo di lavoro, S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi: ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, 2002; A. PIZZORUSSO, *Comparazione giuridica e diritto comparato delle religioni*, in "Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni", 1 (2001), pp. 215-223.

3 In particolare sulla comune radice del diritto di famiglia e - perfino - sulla sua tendenzialmente omogenea evoluzione nei paesi occidentali, cfr. A. GAMBERO - R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, Torino, 1996, pp. 41-45. Sulle concrete proposte di regolamentazione apparse in Italia, cfr. P. M. VECCHI, *Alcune osservazioni sulle proposte italiane*, in E. Moscati - A. ZOPPINI, *I contratti di convivenza*, Torino, 2002, p. 283.

4 T.S. KUHN, *La rivoluzione copernicana: l'astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale*, Torino, 2000.

5 F. MARGIOTTA BROGLIO, *L'identité nationale, les traditions constitutionnelles communes et les structures juridiques des relations avec les religions dans les états membres*, in *Religions in European Union Law: les religions dans le droit communautaire*, Milano, 1998, p. 77.

6 A riprova dell'interesse mostrato in Italia e fuori di essa per questo fenomeno, G. AUBINEAU, *Etude critique des consequences juridiques de l'union libre en droit moderne*, Paris, 1921; R. LANDRE, *Le concubinage devant la loi et la jurisprudence moderne*, Besançon, 1921; C. BENOIT-CATTIN, *Les effets juridique de l'union libre*, Grenoble, 1922; P. GUINARD, *Les effets juridiques de l'union libre en jurisprudence*, Paris, 1933; L. JOSSERAND, *L'avenement du Concubinat*, in *Recueil Hebdomadaire de Jurisprudence*, 1931, pp. 45 ss.; C. VALVERDE, *El concubinato*, in "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", 74 (1935), pp. 1.57 ss.; M. C. AREZ, *Da responsabilidade nas dividas para sustento dos concubinos*, in "Scienda Iuridica", 8 (1959).

7 P. BONFANTE, *Nota sulla riforma giustiniana del Concubinato*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925; C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940; J. PLASSARD, *Le concubinat roman sous le haut Empire*, Toulouse, 1921; G.L. BARNI, *Un contratto di concubinato in Corsica nel XIII secolo*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 12 (1949), pp. 131 ss.

8 Questa sarebbe l'unica alternativa al matrimonio al momento in Italia. Il fatto di non avere nessuna regolamentazione di alcun tipo di convivenza oltre il matrimonio fa sì che questa materia si debba ricondurre al campo dell'autonomia privata e dei contratti. Cfr. E. POPPO, *La famiglia senza matrimonio. Diritto e non-diritto della fenomenologia delle libere unioni*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1980, pp. 697 ss.; A. ZOPPINI, *Tentativo d'inventario per il "nuovo" diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in E. MOSCATI - A. ZOPPINI, *I contratti di convivenza*, cit., p. 27.

9 Una delle più acute riflessioni in diritto italiano sulla nascita delle "unioni assistenziali" in G. CIMBALO, *Apertura del matrimonio civile e modifica della disciplina delle adozioni nella legislazione nei Paesi Bassi*, in "Quaderni di Diritto e Politica

Ecclesiastica", 2002, pp. 465-471.

10 Per i modelli di rapporto tra gli Stati e le confessioni religiose, cfr. S. FERRARI - I.C. IBÀN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, 1997, pp. 191-199, *Per i sistemi matrimoniali e la rilevanza dei matrimoni religiosi negli ordinamenti statali*, cfr. P. CIPROTTI, *Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili*, in "Monitor Ecclesiasticus", 1980, p. 98; G. MANTUANO, *Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell'Unione Europea*, vol. I, Ancona, 1997, pp. 310-312.

11 Una selezione di questa denominazione nelle principali lingue europee - circa un centinaio - in F.R. AZNAR GIL, *Las uniones de hecho ante el ordenamiento canónico*, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 45 (1991), pp. 50-51.

12 M.R. MARELLA, *il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio*, in F. GRILLINI - M. R. MARELLA, *Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza fra status e contratto*, Napoli, 2001, pp. 51 ss.

13 Cfr. A. PALAZZO, *Le convivenze: diversità di modelli e ruolo dell'integrazione dei sessi*, in B. D'USSEAX - A. D'ANGELO, *Matrimonio, matrimonii*, Milano, 2000, pp- 135 ss.

14 GIOVANNI PAOLO II, *Let. Enc. Fides et ratio*, in AAS 91 (1999), pp. 5-8; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, in "L'Osservatore romano", 17 gennaio 2003, pp. 6-7; CONCILIO VATICANO II, *Cost. Past. Gaudium et Spes*, nn. 75-76.

15 CONCILIO VATICANO II, *Cost. Past. Gaudium et Spes*, n. 45, nonché GIOVANNI PAOLO II, *Esort. Apost. Christifideles laici*, n. 59.

16 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale*, cit., n. 4; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Dichiarazione sulla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 2000 che equipara la famiglia alle "unioni di fatto", comprese quelle omosessuali*; ID., *Conclusioni della XV Plenaria, 2002 ottobre 19*, ID., *Famiglia, matrimonio e "unioni di fatto", 2000 (I tre testi citati del Pontificio Consiglio per la Famiglia sono reperibili nel sito web "Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni Registrate - L.E.M.U.R." da me curato)*.

17 N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*. Bari, 2000, p. 141; A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1995, pp. 307-315,

18 S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, cit., pp. 151-171.

19 J.I. ALONSO PÉREZ, *Reflexiones canónicas sobre el reconocimiento dado a las "parejas estables" en España*, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 2003/1.

20 G.MANTUANO, *Il c.d. recupero del negozio matrimoniale invalido (nell'ordinamento italiano e nel diritto della Chiesa)*, Ancona, 1992; ID., *Sulle forme di convalida del negozio matrimoniale canonico*, in "Il diritto ecclesiastico", 98 (1987), pp. 737-765; J.T. MARTIN DE AGAR, *Matrimonio putativo y convalidación automática del matrimonio*, in "Ius canonicum", 41 (2001), pp. 293-317.

21 A. CARD. LOPEZ TRUJILLO, *Nuova visione della globalizzazione: questioni demografiche e famiglia*, in "Alpha Omega", 5 (2002), pp. 235-253; P. MONETA, *Stabilità della famiglia e sua tutela*, in *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*. Città del Vaticano, 2000, p. 35.

22 FR. AZNAR GIL, *Uniones estables de pareja y magisterio de la Iglesia catolica*, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 56 (1999), pp. 71-122; F.R. AZNAR GIL, *Divorciados, casados civilmente de nuevo y recepción de la comunión eucaristica: declaración del Consejo Pontificio para la Interpretación de los textos legislativos (24 de junio 2000)*.

Texto y comentario, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 58 (2001), pp. 249-273; B. BLANKENBERG, *Auswahlbibliographie zur Thematik dieses Bandes*, in *Geschieden, wiederverheiratet, abgewiesen? Antworten der Theologie*, Freiburg im Breisgau, 1995, pp. 421-443; A. BELLIGER., *Die wiederverheirateten Geschiedenen. Eine ökumenische Studie im Blick auf die römisch-katholisch-orthodoxe (Rechts-) Tradition der Unauflöslichkeit der Ehe*, Esscn, 2000; P.J. TRAVERS, *Holy Communion and Catholics Who Have Attempted Remarriage after Divorce: a Revisitation*, in "The Jurist", 57 (1997), pp. 517-540; J.J. MYERS, *Divorce, Remarriage and reception of the Holy Eucharist*, in "The Jurist", 57 (1997), pp. 485-516; J. WERCKMEISTER, *L'accès des divorcés remariés aux sacraments*, in "Revue de Droit Canonique", 48 (1998), pp. 59-79; J.M. DIAZ MORENO, *Las familias de hecho. Aproximación a su vertiente jurídica y ética*, in "Razón y Fé", 236 (1997), pp. 33-54; A. MARTINEZ BLANCO, *La familia de hecho ante el Derecho canonico y el Derecho eclesiastico*, in "Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado", 11 (1995), pp. 189-224; M. ZIMMERMANN, *Mariage, couple libre e droit canonique*, in "Lumièrre et vie", 174 (1985), pp. 73-82; K. LEUMANN, *Convivenze extramatrimoniali e matrimonio cristiano*, in "Il Regno", 29 (1984), pp. 484-487; G.P. MONTINI, *Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili*, in "Quaderni di diritto ecclesiale", 6 (1993), pp. 236-248.

23 *Les problèmes Juridiques posés par les couplets non mariés. Actes du Onzième Colloque de DROIT EUROPEEN*, MESSINA, 8-10 JUILLET 1981, STRASBOURG 1982; J.M. EEKELAAR - S.N. KATZ and *Cohabitation contemporary societies - areas of legal, social and ethical change - an international and interdisciplinary study*, Toronto, 1980; P.-Y. GAUTIER, *Les couples internationaux de concubins*, in "Revue Critique de Droit International Prive", 80 (1991), pp. 525 ss.; P. GUIHO, *Les Concubinages Approche socio-juridique, II*, in *CENTRE DE DROIT DE LA FAMILLE, sous la direction de Jacqueline Rubellin-Devichi, Le concubinage en droit international prive*, Paris, 1986, pp. 209 ss.; D. HUET-WEILLER, "L'union libre" (la cohabitation sans mariage), in "American Journal of Comparative Law", 1981, pp. 795 ss.; J. RUBELLIN-DEVICHI, *L'attitude du legislateur contemporain face au mariage de fait*, in "Revue Trimestrielle de Droit Civil", 83 (1984), pp. 384 ss.

24 Cfr. P. SCHLESINGER, *Una risoluzione del Parlamento Europeo sugli omosessuali*, in "Il corriere giuridico", 1994, pp. 393 ss.

25 *Così la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla parità di diritti per gli omosessuali, approvata il 17 settembre 1998, che, ad esempio, chiede l'abrogazione dell'art. 209 del Codice penale austriaco perché richiedente un'età superiore agli*

omosessuali per avere rapporti sessuali non punibili.

26 Lov nr. 372 af 7juni 1989 om registreret partnerskab.

27 Log nr. 87, 12. juni 1996 um stadfesta samvist.

28 Lov nr 40. 30 april 1993 om registrert partnerskap.

29 Laki N:o 950/2001 rekisteröidysta parisuhteesta; Laki N:o 1229/2001 rekisteräidysta parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta.

30 A. AGELL, *The Swedish Legislation on Marriage and Cohabitation*, in "The American Journal of Comparative Law", 29 (1981), pp. 285 ss.; M. FAWCETT, *Taking the Middle Path: Recent Swedish Legislation Grants Minimal Property Rights to Unmarried Cohabitants*, in "Family Law Quarterly", 24 (1990), pp. 179 ss.

31 Lag 232/1987 om samborsgemensamma hem.

32 A. AGELL, *Vermögensrechtliche Wirkungen der Ehe*, in *Entwicklungen im Recht der Familie und der außerehelichen Lebensgemeinschaften*, Heidelberg, 1989, pp. 89 ss.; A. NUMHAUSSER - HENNING, *La cohabitación extramatrimonial en el derecho civil sueco. Sistema vigente de protección a las parejas de hecho*, in C. VILLASAGRA ALCAIDE, *El Derecho Europeo ante la Parcja de hecho: la experiencia legislativa sueca y las tendencias legislativas*

en nuestro entorno, Barcelona, 1996, pp. 43-60.

33 *Non succede così nel modello belga e neanche, per le coppie omosessuali, nella legge catalana 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions con vivencials, d'ajuda mutua. In questi due modelli è necessaria la volontà delle parti per costituire l'unione assistenziale; altrimenti si resta nell'ambito delle vere unioni di fatto.*

34 Lag 1117/1994 om registrerat partnerskap.

35 Sezione t, capitolo 3, Legge svedese; paragrafo 8, Legge finlandese; articolo 5, Legge islandese; articolo 3, Legge norvegese; articolo 3. 2, Legge danese.

36 Art. 2, Lov nr 360 af 2 juni 1999 om ændring af lov om registreret partnerskab (Ændring af betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og stedharns adoption for registrerede partnere).

37 Gesetz vom 16. Februar 2001 zur Beendigung der Diskriminierung gleich-geschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften.

38 *Vi sono stati invece alcuni contributi relativi alla Germania prima dell'elaborazione della Legge*, M.A. GLENDON, *State law and family. Family law in transition in the United States and Western Europe*, Amsterdam, 1977, pp. 263-264; E. DIETRICH GRAUE, *Family law in Germany*, in C. HAMILTON - K. STANDLEY, *Family Law in Europe*, London-Dublin-Edimbourg, 1995; G. HÖPLER, *Nichteheliche Lebensgemeinschaften als Problem für das staatliche und kirchliche Recht*, Frankfurt am Main, 1999.

39 Loi n. 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

40 Cfr. G. FERRANDO, *Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto*, in "Rivista Critica di Diritto Privato", 2000, pp. 163 ss.; F. GRILLINI, *Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana*, in "Rivista Critica di Diritto Privato", 2000, pp. 183 ss.

41 Journal Officiel, n. 265 del 16 novembre 1999, p. 16962.

42 G. BACH-IGNASSE - Y. Roussn., *Le Pacs - juridique et pratique*, Paris, 2000, p. 90; C. DESTAME, *Un nouveau contrat solennel*, in "La Semaine Juridique", 1999, p. 1698; F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, *PACS et famille. Retour sur l'analyse juridique d'un contrat controversé*, in "Revue Trimestrielle de Droit Civil", 2001, pp. 529 ss.; L. M. BILLÉ, *PACS: de la Confusion a l'incohérence*, 29 mars 1999, in "La Documentation Catholique", 2002 (1999).

43 M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio*, in E. MOSCATI - A. ZOPPINI, *1 contratti di convivenza*, Torino, 2002, pp. 88-92.

44 Loi 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation legale, in "Le Moniteur belge" del 12 gennaio 1999.

45 J. L. RENCHON, *Mariage, cohabitation legale et union libre*, in *Liber Amicorum Marie-Thérèse Meulers-Klein. Droit comparé des personnes et de la famille*, Bruxelles, 1998, pp. 549 ss. In senso molto simile la legge catalana sulle situazioni assistenziali di mutuo aiuto: ley 19/1998 de 28 de diciembre.

46 M.J.A. VAN MOURIK - A.J.M. NUYTINCK, *Personen-en familierecht, huwelijks- vermogensrecht en erfrecht*, Deventer, 2002; H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, *Het Pacte Civil de Solidarité, het geregistreerde partnerschap, het opengestelde huwelijk, en het Mederlandse international privaatrecht*, in "Nederlands Juristenblad", 2000, pp. 884-886. Per altra bibliografia in lingua si veda di nuovo G. CIMBALO, op. cit., pp. 470-71.

47 W.M. SCHRAMA, *Registered Partnership in Netherlands*, in "International Journal of Law, Policy and the Family", 1999, p. 319.

48 *Wet 9 van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk)*.

49 G. CIMBALO, *Apertura del matrimonio civile e modifica della disciplina delle adozioni nella legislazione nei Paesi Bassi*, in "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica", 2002, pp. 465-71; M. BONINI BARALDI, *Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone dello stesso sesso in Olanda*, in "Famiglia", 2001, pp. 419-58; H.U. JESSURUN

D'OLIVEIRA, *Het Geregistreerd partnerschap, het "homohuwelijk" en het IPR*, in "Nederlands Juristenblad", 1999, pp. 305-306. Per una bibliografia più completa, G. CIMBALO, op. cit., p. 470.

50 *Wet 10 van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)*.

51 *Legge n. 135/99 de 28 Agosto que Adopta medidas de protecção da uniao de facto; Legge n. 7/2001 de 11 de Maio que Adopta medidas de protecção das uniões de facto*.

52 *Art. 1871. 1 del Codice Civile portoghese*.

53 *Due posizioni contrapposte in GOMES CANOTILHO - VITAL MOREIRA, Constitucao da República Portuguesa anotada, Coimbra, 1993, p. 20; F. PEREIRA COELHO - G. DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família, Coimbra, 2001, pp. 87-90. Per un dibattito in Italia sulla fondazione costituzionale della famiglia non matrimoniale R. BIN, La famiglia alla radice di un ossimoro, in "Studium iuris", 2000, pp. 1066 ss.; MENGONI, La famiglia in una società complessa, in "Iustitia", 1990, pp. 1 ss.*

54 *F. PEREIRA COELHO - G. DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família, cit., pp. 90-91.*

55 *J.J. ALMEIDA LOPES, O novo regime jurídico da uniao de facto em Portuosi: lei n. 135/99, de 28 de Agosto, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 57 (2000), pp. 227-238; ID., A uniao de facto no direito português, in "Revista Espanola de Derecho Canónico", 50 (1993), pp. 243-250; COMISSION EPISCOPAL DE LA FAMILIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Nota a propósito do Projecto-Lei sobre o "Regime Juridico da Uniao de Facto", 15 de abril de 1999, in "Lumen", 60 (1999), pp. 50-54; G. CRUZ ALMEIDA, Da Uniao da facto: convivencia more uxorio em direito internacional privado, Lisboa, 1999.*

56 *F. PITAO, Uniao de facto no direito português, Coimbra, 2000; SALTER CID, Uniao de facto e direito: indecisao ou desorientacao do legislador?, in "Economia e Sociologia", 1994, pp. 19-84; ID. Direitos humanos e familia: quando os omosexuais querem casar, in Economia e Sociologia, 1998, pp. 189-235; A. MATOS, Uniao de facto e liberalidades, in*

Revista do Notariado, 1988, pp. 365-404; H. HORSTER Does Portugal need to legislate on "de facto" unions?, in "international Journal of Law, Policy and the Family?, 13 (1999), pp. 27-4-279; S. PAIS E F. DE SOUSA, A uniao de facto e as unioes registadas de pessoas do mesmo sexo: urna análise de direito materiale conflitual, in "Revista da Ordem dos Advogados", 1999, pp. 693-752.

57 *Per esempio, gli artt. 90. 1.a ed 76, 1.della legge di Regime do Arrendamento Urbano (RAU),*

58 *Per una prima bibliografia sul fenomeno in Spagna si possono consultare, M. MARTIN CASALS, informe de Derecho comparado sobre la regulaci3n de la pareja de hecho, in "Anuario de Derecho Civil", 48 (1995), pp. 1709-1808; C. VILLASAGRA ALCAILDE (a cura di), El Derecho europeo ante la pareja de hecho, Barcelona, 1996; M. D. CERVILLA GARZ3N, Las uniones de hecho de parejas homosexuales: breves reflexiones sobre su posible admision en nuestro Derecho, in Las uniones de hecho, Cadiz, 1995, pp. 89-96; M. TORRERO MUNOZ, La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ante las uniones de hecho, in "Revista General de Derecho", 1998, pp. 625-642; M. VALPUESTA FERNÁNDEZ, La institucionalizaci3n jurídica de la pareja de hecho. Registro de parejas de*

hecho, in *Las uniones de hecho*, Cádiz, 1995, pp. 47-66; J. L. MERINO Y HERNÁNDEZ, *Manual de parejas estables no casadas*, Zaragoza, 1999; V. ZAMBRANO, *Parejas no casadas e tutela del convivente: l'esperienza spagnola e la Llei catalana 10/1998*, in B. D'USSEAX - A. D'ANGELO, *Matrimonio, matrimonii, cit.*, pp. 393 ss.

59 L. DIEZ-PICAZO - A. GULLON, *Sistema de derecho civil*, Madrid, 2001, vol. 1, pp. 69-94,

60 Cf. A. CASTRO JOVER, *El derecho eclesiástico autonómico en España*, in G. CIMBALO, *Europa delle regioni e confessioni religiose; leggi e provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e Spagna*, Torino, 2001, pp. 1-41.

61 Ley i 0/1998 de 15 de julio de uniones estables de pareja.

62 Ley aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

63 Ley foral 6/2000 de 3 de julio para la igualdad jurídica de las parejas estables.

64 Ley valenciana 1/2001 de 6 de abril por la que se regulan las uniones de hecho.

65 Ley balear 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables.

66 Ley i 1/2001 de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.

67 Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables.

68 Ley andalusa 5/2002, de 16 de diciembre de Parejas de Hecho.

69 F. JAURENA i SALAS, *La llei d'unions estables de parella a través del Dret civil català i constitucional: manual d'us*, Barcelona, 2000; C. VILLASAGRASA ALCAIDE, *La union estable homosexual*, in *El Codi de Família i la Llei d'Unions Estables de Parella (Aproximaciones doctrinales a las leyes 9/1998 y 10/1998, del Parlament de Catalunya)*, Barcelona, 2000, pp. 425-433.

70 E. BROTO ALONSO, *Nueva legislación catalana sobre derecho de familia. Analisis de la ley 10/98 de uniones estables de pareja*, in A. CASTRO JOVER, *Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internadonal de Derecho Eclesiastico del Estado*, Bilbao, 2001, pp. 343-344.

71 J.M. GONZALEZ DEI. VALLE, *Mis perplejidades sobre el matrimonio*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona, 1999, p. 553.

72 Tra le diverse proposte per disciplinare la convivenza non matrimoniale si possono citare: Proposta di legge Camera n. 2870, presentato il 11 dicembre 1996; Disegno di legge Senato n. 2725, presentato il 30 luglio 1997; Disegno di legge Senato n. 1951, presentato il 23 gennaio 2003.

73 Cf. P. TATCHELL, *New Rights for Unmarried Partners*, in "New Law Journal", 1999, pp. 1451 ss.; M. FPANZONI, *I contratti fra conviventi "more uxorio"*, in "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1994, p. 737.

74 Su questa tensione nel diritto di famiglia tra il modello rigido dello status e la natura dinamica del contratto, cfr. E. ROPPO, *il contratto*, in G. IUDICA-P. ZATTI, *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, pp. 60 ss.; anche H. S. MAINE, *Dallo "status" al contratto*, in S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, pp. 211 ss.

75 Art. 2 L. R. Campania: *Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*; L. R. 18 del 2-07-1997; art. 2 L. R. Emilia-Romagna: *Modifiche e integrazioni alla L. R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L. R. 2*

dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni L. R. 13 del 16-03-1995; art. 11 L. R. Lazio: Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica L. R. 12 del 6-OS-1999; art. 2 L. R. Puglia: Legge sulle Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L. R. 54 del 20-12-1984; art. 2,3 L. R. n. 28 del 4-05-1990 L. R. Lombardia: Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Disciplina dell' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; art. 7 L. R. n. 32 del 25-11-1996 L. R. Calabria: Disciplina per l'assegnazione e la

determinazioni: dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 1 L. R. n. 56 del 10-07-1998 L. R. Abruzzo: Disposizioni correttive della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e per la determinazione dei relativi canoni di locazione; art. 2 L. R. n. 18 del 2-07-1997 L. R. Campania: Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 6 L. R. n. 10 del 3-03-1994 L. R. Liguria: Norme per l'edilizia residenziale pubblica; art. 2 L. R. n. 12 del 4-08-1998 L. R. Molise: Nuove norme per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni; art. 3.1 L. R. n. 22 del 3-09-2001 L. R. Piemonte: Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte; art. 2 L. R. n. 12 del 7-05-1990 L. R. Marche: Modifica alla Legge Regionale concernente: "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" riapprovata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31-1-1990, n. 209; art. 5 L.R. n. 96 del 20-12-1996 L.R. Toscana: Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 4.5 L. R. n. 33 del 23-12-1997 L. R. Umbria: Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 5.1 L. R. n. 39 del 4-09-1995 L. R. Valle D'Aosta: formative e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 2. g L. R. n. 60 del 12-12-1984 L. R. Veneto: Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 34.4 Legge Provinciale n. 8 del 10-08-2001 Provincia di Bolzano: Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata.

76 Art. 3 L. R. Lazio: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali. L. R. 3 del 9-01-1996; artt. 16-17 L. R. Friuli- Venezia Giulia: Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2. L.R. 38 del 13-09-1995.

77 Artt. 2 e 4 L. R. n. 20 del 13-09-1999 L. R. Sicilia: Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

78 Art. 21 L. R. Emilia-Romagna: Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione I. R. 7 del 7-02-1993; art. 60 I. R. Friuli-Venezia Giulia: Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate. L. R. 13 del 9-11- 1998.

79 S. FERRARI, Diritto di famiglia e libertà di coscienza. Problemi italiani e prospettive europee, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, vol. II, Milano, 2002, pp. 935-958.

80 R. NAVARRO-VALLS, El retorno del matrimonio, in Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1999, pp. 161 ss.

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

designed by Antonio Adorno

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desideri può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.